

Il visto del professionista non abilitato non blocca l'utilizzo del credito Iva

Accertamento

L'irregolare apposizione ha natura formale: resta salva la compensazione

Marco Nessi
Roberto Torelli

La mancata iscrizione del professionista che appone il visto di conformità all'elenco dei soggetti abilitati non incide sulla spettanza del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di importo superiore a 10mila euro. È questo il principio affermato dalla Cgt di primo grado di Bari in due recenti sentenze (n. 1132/8/2024 del 31 maggio scorso e n. 1442/5/2024 del 12 luglio scorso) nelle quali viene ribadito che l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati, costituisce una violazione meramente formale, che non arreca alcun pregiudizio alle casse erariali né compromette l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nei casi esaminati, l'agenzia delle Entrate notificava atti di recupero di crediti Iva in considerazione della presunta indebita compensazione degli stessi stante l'apposizione del visto di conformità (ex art. 7, comma 10, Dl 78/2009) ad opera di soggetti non iscritti nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto tenuto dalla Direzione regionale delle Entrate: di conseguenza veniva irrogata la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato (ex ar-

ticolo 13, comma 4, Dlgs 471/97). A fronte di tali atti, gli atti di recupero emessi venivano contestati evidenziando che la mancata apposizione del visto di conformità non costituiva elemento sostanziale per il disconoscimento del credito.

In particolare, nel richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 25736/2022) secondo cui l'inadempimento dell'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta Iva per importi superiore a 10mila euro non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'ente impositore, è stato precisato che la mancata apposizione del visto, così come la dichiarazione Iva inviata da un professionista diverso da quello che ha apposto il visto di conformità, si risolve in una violazione meramente formale che, come tale, non determina il venire meno del diritto alla compensazione del credito.

Da qui il riconoscimento dell'illegittimità degli atti di recupero notificati. Tuttavia, mentre con la sentenza n. 1442/2024, la Cgt ha concluso per l'annullamento integrale dell'atto di recupero, ritenendo illegittimo sia il recupero del credito utilizzato sia l'irrogazione della sanzione proporzionale del 30%, nella sentenza n. 1132/2024 i giudici invece hanno solo parzialmente annullato l'atto di recupero, affermando che la natura meramente formale della violazione derivante dall'irregolare apposizione del visto rende illegittima l'irrogazione della sanzione proporzionale, ma non esclude la legittimità del recupero del credito utilizzato in compensazione.